I N D I R I Z Z I

A) per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
B) per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 1
Requisiti e assenza di conflitto di interesse

1. I rappresentanti devono avere i seguenti requisiti:
- possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- possedere, in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire, una adeguata competenza, per studi o esperienza, desumibile dal curriculum vitae;
- non avere conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all'incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte;
- non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il Sindaco;
- non avere incarichi o consulenze presso l'Ente per il quale è disposta la nomina;
- non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità o di incompatibilità alla nomina previste dal D.Lgs. 8-4-2013, n. 39.

2. Per le nomine (o designazioni) sono valutate adeguatamente le diverse realtà sociali e giovanili, nonché economiche e culturali cittadine e le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, privilegiando il rinnovo dei rappresentanti.
3. Gli incarichi permanenti non sono, di norma, cumulabili.

Art. 2
Scelta dei rappresentanti all'interno o all'esterno del Consiglio Comunale

1. I rappresentanti del Consiglio, se non diversamente previsto, possono essere scelti fra i componenti del Consiglio Comunale o tra persone estranee allo stesso, tenendo anche conto di quanto stabilito negli Enti presso cui sono nominati.

Art. 3
Designazione dei rappresentanti da effettuarsi direttamente da parte del Consiglio Comunale

1. Nel caso in cui per Legge, Statuto o Regolamento sia prevista la designazione direttamente da parte del Consiglio, questa viene effettuata con votazione a scrutinio segreto.
2. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta seduta stante.
3. Nel caso di ulteriore parità di voti, si procede seduta stante al sorteggio tra coloro che hanno ottenuto parità di voto.
4. Nel caso in cui occorra designare rappresentanti della minoranza consiliare, vale il principio che la maggioranza non può influire sulla scelta del rappresentante della minoranza.
5. A tal fine, prima della votazione, si procede, da parte delle minoranze, ad esprimere delle proposte di designazione, possibilmente unitarie.
6. Nel caso di proposte non unitarie hanno luogo votazioni separate per i rappresentanti di maggioranza e minoranza, alle quali partecipano rispettivamente soltanto i Consiglieri di maggioranza e minoranza.
7. Nel caso di mancanza di esplicite proposte di designazione parte della minoranza, non si applica il principio di cui precedente comma 4.
8. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche a tutte le nomine o designazioni da effettuarsi con votazione segreta, direttamente da parte del Consiglio, nel caso in cui la Legge, lo Statuto o il Regolamento per il funzionamento del Consiglio non dispongano diversamente.

Art. 4
Nomina

1. Alla nomina provvede il Sindaco con proprio provvedimento, anche nel caso di designazione da parte del Consiglio, previa dichiarazione in carta libera, da parte dell'interessato di:
- accettare l'incarico;
- avere i requisiti richiesti;
- non avere conflitto di interesse e non trovarsi in condizioni di incompatibilità;
- essere a conoscenza dei presenti indirizzi.

2. La su indicata dichiarazione è allegata al provvedimento di nomina del Sindaco, unitamente al curriculum vitae dell'interessato e a copia dei presenti indirizzi.
3. Il provvedimento di nomina (da trasmettere all'incaricato e all'Ente per il quale è disposta la nomina) indica la data di decorrenza e scadenza della stessa.
4. Il provvedimento di nomina viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 5
Osservanza degli indirizzi programmatici del consiglio comunale e degli indirizzi di Governo

1. Coloro che vengono nominati sono tenuti, nell'espletamento dell'incarico, a conformarsi agli indirizzi programmatici eventualmente espressi dal Consiglio Comunale nei settori degli Enti suddetti e agli indirizzi di Governo.
2. A tale scopo i nominati sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione annuale sull'attività svolta.
3.Tale relazione è comunicata al Consiglio in tempo utile per l'approvazione del rendiconto di gestione.

Art. 6
Decadenza

1. Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento, a dichiarare la decadenza dall'incarico, nel caso in cui il nominato non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fa parte. A tal fine va richiesto all'Ente per il quale è disposta la nomina di comunicare le assenze del rappresentante.
2. Il provvedimento di decadenza (da trasmettere all'interessato e all'Ente di riferimento) viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
3. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualunque causa, comporta l'automatica decadenza dei soggetti nominati in rappresentanza del Comune.
4. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

Art. 7
Revoca

1. Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento, alla revoca dell' incarico:
- quando vengono meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi;
- quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse;
- quando il nominato mette in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio e gli indirizzi di Governo, nonché per gravi irregolarità o per inefficienza o pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente;
- quando, successivamente alla nomina, venga meno il rapporto fiduciario tra il rappresentante e il Sindaco o la parte consiliare rappresentata, su istanza di quest'ultima; contestualmente si provvede alla sostituzione.

2. Il provvedimento di revoca (da trasmettere all'interessato e all'Ente di riferimento) decorre dal decimo giorno successivo alla notifica all'interessato.
3. Il provvedimento di revoca viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 8
Norma finale

1. Il Sindaco provvede, anche sulla base degli indirizzi sopra indicati, alla nomina delle Commissioni Comunali che non siano riservate per Legge, Statuto o Regolamento ad altri organi del Comune.